

COMUNE DI CERIALE

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 27/12/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 21:00 presso la sala consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e pubblica, di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Nominativo	Carica	Presente
1	ROMANO LUIGI	Sindaco - Presidente	Р
2	GIORDANO LUIGI	Vice Sindaco	Р
3	MAINERI EUGENIO	Assessore	А
4	VOLLERO LAURA	Assessore	Р
5	CAVALLARO MONICA	Assessore	Р
6	TOGNETTI LUCA	Consigliere	Р
7	GELMINI ROSANNA	Consigliere	Р
8	CAMMARATA VALERIA	Consigliere	Р
9	PULCINELLI MATTEO	Consigliere	Р
10	DANI FABRIZIO	Consigliere	Р
11	MAZZONE ANTONELLO	Consigliere	Р
12	MORENO ARTURO	Consigliere	А

Assiste il Segretario Armanda D'Avanzo

Il Presidente Luigi Romano assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

In prosecuzione di seduta,

Intervento di ROMANO LUIGI - Sindaco

Passiamo al punto 5: "Approvazione aliquote IMU per l'esercizio finanziario 2023". La parola all'Assessore Vollero.

Intervento di VOLLERO LAURA - Assessore

Per le aliquote IMU non c'è nessuna variazione e viene confermata come lo scorso anno.

Intervento di ROMANO LUIGI - Sindaco

Grazie, Assessore. Ci sono interventi?

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere

No, prendiamo atto in questo caso delle aliquote... Prendiamo atto della buona volontà di mantenere le aliquote, che è da un po' che sono ferme così. Questo va bene. Quindi prendiamo atto del mantenimento delle tariffe. Grazie.

Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco

Grazie, Consigliere Mazzone. Metto in votazione il punto 5: "Approvazione aliquote IMU per l'esercizio finanziario 2023".

Chi è favorevole? Astenuti? Anche Mazzone è astenuto. Contrari? Nessuno.

Chiedo l'immediata eseguibilità anche di questa delibera.

Chi è favorevole? Astenuti? Tre.

A questo punto il Sindaco Presidente, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri presenti in sala, invita il Consiglio ad assumere proprie determinazioni in merito al punto dell'ordine del giorno in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ri-disciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.11.2021 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2022.

Considerato che:

• il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749

dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.
- Che ad oggi il suddetto decreto non risulta essere stato ancora emanato e che pertanto sul Portale del federalismo fiscale non risulta presente alcun prospetto per l'approvazione delle aliquote IMU 2023.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno:
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 16.04.2020 con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 05.11.2020 con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2021.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.11.2021 con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2022;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2023, per effetto delle quali appare opportuno procedere alla determinazione delle aliquote IMU nella seguente misura:

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2023				
COMUNE DI CERIALE (SV)				
TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA			
Abitazione principale (cat. A1, A8, A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7)	5,00‰			
Detrazione	€ 200,00			
Coop. Edilizie/IACP (cat. A) e relative pertinenze (C2, C6, C7)	3,5‰			
Altri immobili (Es.: cat. A, B, C2, C6, C7 e altro)	11,4‰			
Fabbricati generici (cat. C3, C4, C5)	8,4‰			
Uffici e studi privati (cat. A10)	11,4‰			
Immobili industriali e commerciali (cat.	7,60‰ + 0,80‰			

D, tranne D5) *	8,4‰	
Negozi e botteghe (cat. C1)	8,4‰	
Terreni agricoli	esenti	
Terreni incolti	esenti	
Aree Fabbricabili	11,4‰	
Istituti di credito e assicurazioni (cat. D5)	11,4‰	
Fabbricati rurali strumentali all'attività	1‰	
agricola	1700	
Fabbricati costruiti e destinati		
dall'impresa costruttrice alla vendita	esenti	
(Immobili merce)		
Immobili concessi in comodato d'uso	8,4‰	
gratuito a parenti entro il primo grado		
Immobili concessi in locazione con	8,4‰	
canone concordato		

^{*} aliquota 7,60% quota stato aliquota 0,80% quota comune

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, essendo n. 10 i presenti di cui n. 7 votanti e n. 3 astenuti (Consiglieri Cammarata, Dani e Mazzone);

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di Determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2023:

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2023			
COMUNE DI CERIALE (SV)			
TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA		
Abitazione principale (cat. A1, A8, A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7)	5,00‰		
Detrazione	€ 200,00		
Coop. Edilizie/IACP (cat. A) e relative pertinenze (C2, C6, C7)	3,5‰		
Altri immobili (Es.: cat. A, B, C2, C6, C7 e altro)	11,4%		
Fabbricati generici (cat. C3, C4, C5)	8,4‰		
Uffici e studi privati (cat. A10)	11,4‰		
Immobili industriali e commerciali (cat.	7,60‰ + 0,80‰		

	1	
D, tranne D5) *	8,4‰	
Negozi e botteghe (cat. C1)	8,4‰	
Terreni agricoli	esenti	
Terreni incolti	esenti	
Aree Fabbricabili	11,4‰	
Istituti di credito e assicurazioni (cat. D5)	11,4‰	
Fabbricati rurali strumentali all'attività		
agricola	1‰	
Fabbricati costruiti e destinati		
dall'impresa costruttrice alla vendita	esenti	
(Immobili merce)		
Immobili concessi in comodato d'uso	8,4‰	
gratuito a parenti entro il primo grado		
Immobili concessi in locazione con	8,4%	
canone concordato		

^{*} aliquota 7,60% quota stato aliquota 0,80% quota comune

- 3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2023;
- **4) di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU;
- 5) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Successivamente, con separata votazione, su proposta del Sindaco Presidente, il quale fa rilevare l'urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, essendo n. 10 i presenti di cui n. 7 votanti e n. 3 astenuti (Consiglieri Cammarata, Dani e Mazzone);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO Armanda D'Avanzo IL PRESIDENTE Luigi Romano

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)